

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4656 del 27/08/2026
Oggetto	DM 31/2015, D.LGS. 152/06 E SMI ARTT. 244/245. SITO EX PV 8296 A RAVENNA (RA), LOC. MEZZANO, VIA REALE 322. NOTIFICATORE (ART. 245): SOCIETÀ TAMOIL ITALIA SPA. ESITO PROCEDIMENTO EX ART. 245 C. 2 - ACCERTATA IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE CLORURATE NELLE ACQUE SOTTERRANEE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4901 del 27/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DM 31/2015, D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ARTT. 244/245. SITO EX PV 8296 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), LOC. MEZZANO, VIA REALE 322 (CATASTO FG. 16, MAPP. 1)

NOTIFICATORE (ART. 245): SOCIETÀ TAMOIL ITALIA SPA

ESITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 245 C. 2 D.LGS. 152/06 E SMI - ACCERTATA IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICAMENTE RESPONSABILI PER LA POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE CLORURATE RISCONTRATA NELLE ACQUE SOTTERRANEE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la LR 30 Luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con cui - a decorrere dal 01/01/2016 - è stata sancita la riunificazione e il trasferimento delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica precedentemente esercitate dai Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, facendole confluire in ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna);
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) di Arpa n. 99/2015 e smi *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 364 del 17/05/2024 di *“Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione”*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) Est n. 796 del 24/10/2024 di *“Conferimento incarico di funzione “Sanzioni ed autorizzazioni ambientali specifiche” (SAC RA, ora SAE RA) a far data dal 01/11/2024”*;
- la Delibera del Direttore Generale (DDG) ARPAE n. 151/2025 *“Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 151/2025 DI ARPAE RELATIVA A NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'AGENZIA”*;

- la Delibera del Direttore generale (DDG) ARPAE n. 7/2026, con cui - con decorrenza dal 01/03/2026 - le posizioni dirigenziali di Responsabile di "Area Autorizzazioni e Concessioni (AAC)" e di Responsabile di "Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)" vengono rispettivamente rinominate Responsabile di "Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE)" e Responsabile di "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE)", con conferma delle responsabilità e funzioni precedentemente attribuite alle posizioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- il DM Ambiente n. 31/15 recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015", stipulata e annualmente rinnovata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, nella quale viene delegata ad Arpae SAE l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ex artt. 244/245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

PREMESSO che:

- il sito in oggetto è costituito dall'area dell'ex impianto di distribuzione carburanti (Ex PV n. 8296) di superficie pari a circa 305 m², ubicata in via Reale n. 322 a Ravenna (RA), loc. Mezzano, identificata catastalmente al Foglio 16, Mappale 1 del Comune di Ravenna;
- con determina n. DET-AMB-2019-165 del 14/01/2019, questo Servizio (ora SAE Ravenna) approvava il "Progetto Unico di Bonifica" (PUB) presentato dalla Società Tamoil Italia spa, il quale - con riferimento alle acque sotterranee - prevedeva il trattamento con Ixper 75C (miscela iniettabile direttamente in falda, con funzione di rilasciare gradualmente l'ossigeno - a contatto con acqua - all'interno dell'acquifero) ed emungimento con impianto P&T (n. 4 pompe elettriche sommerse installate in PZ1, PZ2, PZ3 e PZ6) con scarico in pubblica fognatura;
- nell'ambito dei campionamenti in contraddittorio eseguiti da ARPAE ST Ravenna (a partire dal 04/06/2018), veniva riscontrata in falda la presenza di sostanze organoalogenate/clorurate (Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetilene cis e 1,2-Dicloropropano) in concentrazioni superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;
- tali superamenti delle CSC risultavano localizzati in modo ricorrente e sistematico presso i piezometri di confine PZ4, PZ5 e PZ6, posti a ridosso del limite di proprietà nel settore di monte idrogeologico rispetto al centro del sito, a fronte di una direzione del deflusso della falda freatica accertata con orientamento costante da Ovest verso Est;
- la Società Tamoil Italia spa dichiarava la propria estraneità a tali superamenti,

rappresentando la tesi che le sostanze clorurate fossero in ingresso al sito (upstream background) e non riconducibili alle attività proprie dell'ex PV. Ad ogni buon fine si rendeva disponibile ad eseguire un monitoraggio bimestrale anche delle concentrazioni di tali parametri, ribadendo in ogni caso che il rilevamento periodico della concentrazione di tali sostanze non dovesse considerarsi quale obiettivo di bonifica da raggiungere;

- le risultanze analitiche periodiche trasmesse e le valutazioni della Società B&A Consultancy srl (su incarico di Tamoil Italia spa) confermavano la tesi della Società secondo cui le concentrazioni più elevate si segnalavano in PZ4, PZ5 e PZ6 - in entrata al sito - e che tali sostanze clorurate non erano ascrivibili alle attività dell'ex punto vendita carburanti;

ATTESO che, ai fini istruttori, la responsabile del procedimento ha provveduto all'apertura della pratica ARPAE Sinadoc n. 2024/40416;

VISTA la nota PG/2024/227418 del 16/12/2024 con cui questo SAC (*ridenominato SAE a far data dal 01/03/2026*) comunicava formalmente l'avvio di procedimento per l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione (ex artt. 244, c. 2 e 245, c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi) rilevata nelle acque sotterranee dell'area ex PV in oggetto, censita al Catasto del Comune di Ravenna al Foglio 16, particella 1. In tale comunicazione sono stati specificati i diritti dei partecipanti al procedimento (ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e smi) e la facoltà per i soggetti interessati di presentare (entro 30 giorni dal ricevimento della nota) eventuali memorie scritte e documenti pertinenti, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) della L. n. 241/90 e smi;

DATO ATTO che nei termini previsti non perveniva alcun contributo scritto da parte dei soggetti interessati e che, pertanto, non erano emerse ulteriori informazioni utili a comprendere le possibili motivazioni circa la presenza di sostanze clorurate nelle acque sotterranee dell'ex punto vendita;

DATO ATTO altresì che la proprietà dell'area non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini assegnati e non ha parimenti espresso o manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di attivarsi volontariamente (ai sensi dell'art. 245 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica relativi alla contaminazione da sostanze clorurate riscontrata nelle acque sotterranee;

VALUTATA la necessità di richiedere alla Società Tamoil Italia spa la trasmissione di informazioni supplementari sui gestori che avevano condotto il punto vendita nel corso degli anni, al fine di indagare anche su eventuali attività collaterali esercite;

CONSIDERATO che questo Servizio acquisiva (rif. nota PG/2025/88050 del 13/05/2025) da parte della Società B&A Consultancy srl in nome e per conto di Tamoil Italia spa - ulteriori elementi informativi sulla gestione storica del punto vendita:

- il PV era stato oggetto di passaggio di proprietà da Agip Petroli spa a Tamoil Italia spa in data 03/06/2002;
- i dati relativi alla gestione dell'impianto di distribuzione carburanti (e i relativi contratti di comodato) risultavano i seguenti:
 - ante 1997, proprietà Agip Petroli spa, l'impianto era in gestione alla Sig.ra Corazza Cosetta, C.F. CRZCTT39E47H199H;
 - dal 29/06/1997, proprietà Agip Petroli spa, l'impianto era in gestione al Sig. Bedeschi Narciso, C.F. BDSNCS53S03A547Q;

- dal 29/06/2006, proprietà Tamoil Italia spa, l'impianto era in gestione al Sig. Bedeschi Narciso, C.F. BDSNCS53S03A547Q;
- dall'analisi dei contratti di comodato non emergeva alcun riferimento all'uso di solventi clorurati, limitandosi gli accordi alla fornitura di carburanti e lubrificanti;

DATO ATTO che, parallelamente al presente procedimento, con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2026-4263 del 03/08/2026 questo SAE rilasciava alla Società Tamoil Italia spa la certificazione di completamento degli interventi di bonifica esclusivamente per i parametri tipici dei carburanti (HCtot, BTEX, MtBE, EtBE), dando atto che restavano impregiudicate le azioni da intraprendere nell'ambito del separato procedimento ex artt. 244/245 del D.Lgs. 152/06 relativo ai composti clorurati;

CONSIDERATO che l'attribuzione della responsabilità ambientale deve essere sorretta dal criterio civilistico della *"preponderanza dell'evidenza"*, fondato sulla regola del *"più probabile che non"*, ritenendo sufficiente la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti per la determinazione del *"nesso causale"* tra l'evento e le attività svolte;

ACQUISITA la Relazione Tecnica di ARPAE ST (rif. PG/2026/149288 del 14/08/2026), finalizzata alla verifica del nesso di causalità e alla ricerca del responsabile della potenziale contaminazione, con cui il Servizio concludeva che:

"... Dall'analisi dei contratti di comodato e di fornitura non emerge l'acquisto o l'impiego di solventi clorurati, limitandosi gli accordi a carburanti, lubrificanti e "merci diverse" non specificate. Una fotografia di Google Street View del 2008 mostra la presenza sul sito di un piccolo ponte di sollevamento e l'insegna "Qui cambio olio", questa attività risulta associata all'uso di oli minerali e non a solventi.

A supporto dell'istruttoria sono stati presi in considerazione anche i seguenti contributi documentali:

- *Il Piano Tutela Acque (PTA) 2030 dell'Emilia-Romagna attesta che le perdite delle reti fognarie urbane rappresentano una via comune di infiltrazione nel sottosuolo di composti organoalogenati derivanti da scarichi civili e industriali*
- *Il Piano Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica (PRB) evidenzia come l'inquinamento diffuso da sostanze clorate sia spesso legato al loro massiccio e prolungato utilizzo storico come "prodotti di largo consumo", il che rende complessa la riconducibilità a un'unica e specifica sorgente.*

Non è stato possibile individuare aree pubbliche utilmente posizionate a monte idrogeologico per l'esecuzione di campionamenti esterni di confronto per la ricerca di solventi clorurati.

Dopo aver esaminato la documentazione, questo Servizio, non essendo in possesso di ulteriori elementi istruttori, ritiene che non vi sia un "nesso di causalità" tra i superamenti rilevati e le attività storicamente svolte nell'area in oggetto dalle Società petrolifere titolari dell'attività nel tempo (Agip Petroli spa e Tamoil Italia spa), anche alla luce degli elementi tecnici emersi nel corso dell'istruttoria."

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche espresse dagli organi di controllo, non sono emersi elementi idonei a dimostrare la responsabilità dei gestori/proprietari dell'area né di altri soggetti terzi individuabili, e che pertanto si attesta l'impossibilità di individuare

un soggetto giuridicamente responsabile del superamento dei parametri clorurati nelle acque sotterranee;

RILEVATO che, a fronte dell'accertata impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione e della mancata attivazione volontaria da parte dei soggetti interessati ex art. 245, gli adempimenti di caratterizzazione/messa in sicurezza ed eventuale bonifica ricadono in capo al Comune territorialmente competente (od in via sostitutiva alla Regione) ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e smi;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale di ARPAE - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ravenna;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Silvia Boghi in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. DI DARE ATTO che - sulla base della documentazione agli atti e delle risultanze istruttorie/tecniche trasmesse da ARPAE ST Ravenna con nota prot. PG.2026.149288 del 14/08/2026 - è accertata l'impossibilità di individuare uno o più soggetti giuridicamente responsabili della potenziale contaminazione da sostanze clorurate (Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Cloruro di Vinile, 1,2-Dicloroetilene cis e 1,2-Dicloropropano) riscontrata nelle acque sotterranee presso il sito "Ex PV 8296" sito in Ravenna (RA), loc. Mezzano, via Reale n. 322 (Catasto Fg. 16, Mapp. 1).
2. DI DARE ATTO in particolare che non è risultato possibile, sulla base degli elementi istruttori agli atti, attestare la sussistenza di un nesso di causalità tra la contaminazione rilevata nei piezometri di monte idrogeologico (PZ4, PZ5, PZ6) e le attività di vendita/distribuzione di carburanti storicamente svolte sul sito dalle Società avvicendatesi nel tempo (Agip Petroli spa e Tamoil Italia spa) o dai relativi gestori, trattandosi presumibilmente di contaminazione proveniente dall'esterno dell'area e/o riconducibile a fenomeni di inquinamento diffuso.
3. DI CONFERMARE che, a seguito della formalizzazione dell'esito del presente procedimento ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, questo SAE procederà ad informare il Comune di Ravenna affinché possa valutare gli adempimenti di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e smi.

4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
5. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199*) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di
Ravenna
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.